NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI NOTAI

Art. 30

Sostituzione dell'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

L'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 147. - 1. E' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi piu' gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:

a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignita' e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;

b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato;

c) fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicita' non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile. 2. La destituzione e' sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione.».

Versione in vigore dal 26 agosto 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai
Estremi	Decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-249-2006/art-30-sostituzione-dell-articolo-147-della-legge-16-febbraio-1913-n-89

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it